



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.11.3

Allegati: 4

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 9152]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 9152]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 9152] **SERRAMANNA (SU) – Progetto di impianto agrivoltaico per la produzione di energia da fonte solare, denominato "SERRAMANNA 2", della potenza nominale di 27,1362 MWp - Progetto Definitivo.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: Tisi S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e.p.c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza speciale per il PNRR



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

13/07/2023

MA

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP") al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti".

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", in particolare l'articolo 41, comma 4, e l'Allegato I-8.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 ("Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal

codice stesso”) e l’abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall’art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall’Allegato I.8.

VISTA la Circolare n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante “Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA)”, in particolare il paragrafo 1. *Ambito di applicazione.*

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell’11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell’allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

VISTE le “Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici”, pubblicate il 27 giugno 2022 e redatte da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per l’energia e composto da CREA, GSE, ENEA e RSE.

CONSIDERATO che **Tisi S.r.l.**, con nota del 21/11/2022 (trasmessa con nota del 22/11/2022), ha presentato istanza anche alla Soprintendenza speciale per il PNRR, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il **Progetto di impianto agrivoltaico per la produzione di energia da fonte solare, denominato “SERRAMANNA 2”, della potenza nominale di 27,1362 MWp - Progetto Definitivo**, da localizzarsi, come dichiarato dal Proponente, nel comune di Serramanna (SU), ma anche in comune di Villacidro (SU).

CONSIDERATO che **Tisi S.r.l.**, con PEC del 31/12/2022, ha presentato al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ed al Ministero della cultura documentazione integrativa volontaria relativa all’Analisi costi benefici.

CONSIDERATO che **Tisi S.r.l.**, con PEC del 31/12/2022, ha presentato al Ministero della cultura documentazione integrativa volontaria relativa alla *Relazione archeologica*, alle carte archeologiche (comunque rese pubbliche sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del MASE) ed ai relativi shapefile.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. m_ante.MiTE.RU.U.0010716 del 25/01/2023, ha chiesto a Tisi S.r.l. di perfezionare l’istanza di VIA del 21/11/2022, con riguardo anche alla trasmissione dell’atto del competente Soprintendente del Ministero della cultura come indicato dalla successivamente soppressa lett. *g-ter* del comma 1 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

CONSIDERATO che **Tisi S.r.l.**, con nota del 13/02/2023, ha perfezionato l’istanza di VIA del 21/11/2022, trasmettendone una nuova versione con la medesima data, comunicando, tra l’altro, “... *che la richiesta di avvio della verifica preventiva di interesse archeologico, corredata di documentazione a supporto, è stata inoltrata al competente Soprintendente del MIC in data 13/01/2023 a mezzo di PEC e che ad oggi, decorso il termine dei 30 giorni di cui al comma 3 dell’art.25 del Dlgs 50/2016, non è stata ricevuta dalla scrivente alcuna risposta. A tal proposito, si precisa che la scrivente ha provveduto con tempestività ad inoltrare la sopra citata richiesta al competente Sovrintendente del MIC a seguito della comunicazione del vostro Ministero del 12/01/2023 relativa alle “indicazioni del MIC circa la Verifica preventiva interesse archeologico in ambito VIA”*”.

CONSIDERATO che l’intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo agrivoltaico denominato “Serramanna 2”, esteso circa 38,2 Ha e della potenza nominale di 27,1362 MWp, da ubicarsi in un’area suddivisa in 3 lotti. L’impianto si articola su varie aree, separate dalla strada locale “Su Pranu” e dal “Canale Flumendosa”. Gli accessi principali all’area d’impianto

* 

saranno esclusivamente da strade locali. Le opere di rete ricadranno in parte in comune di Serramanna ed in parte in comune di Villacidro. L'impianto, costituito da 38.766 moduli fotovoltaici installati a terra su strutture del tipo ad inseguimento monoassiale (trackers) e sarà collegato tramite elettrodotto interrato. L'impianto avrà una potenza di immissione AC nella Rete Elettrica Nazionale pari 27000 kW, attraverso una connessione in AT previa realizzazione di una sottostazione di trasformazione AT/MT (SSEU) ubicata nel comune di Serramanna e potenziamento/rifacimento della linea RTN a 150 kV "Serramanna – Villasor" di proprietà di Terna S.p.A.. Poiché il progetto è strutturato come lotto di 3 impianti distinti che condividono le stesse opere di rete, gli elettrodotti MT presenti in progetto saranno in parte interni al parco fotovoltaico e in parte individuabili come opere di rete, tutti alla tensione di rete di 36kV. L'attraversamento dei fiumi sarà realizzato mediante trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.). Le strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici saranno infisse direttamente nel terreno ed avranno un interasse di 5 m, i tracker avranno un'altezza dal suolo pari a circa 2,27 m ed assumeranno una distanza minima dal suolo pari a 1,3 m. Sarà prevista una fascia di rispetto dai confini avente larghezza minima pari a 5,00 m; la restante superficie sarà impiegata per il posizionamento dei pannelli, l'ubicazione delle cabine di trasformazione e per le aree di transito e manovra di mezzi e persone per il successivo esercizio e la manutenzione dell'impianto. Il progetto pone tra i suoi obiettivi quello di proiettare l'attuale sistema agricolo verso un "Agricoltura 4.0: tecnologica, naturale e sostenibile", attraverso la realizzazione di un parco fotovoltaico in cui agricoltura, allevamento e produzione elettrica si integrano. Si prevede inoltre la realizzazione di una fascia tampone di mitigazione visiva costituita da specie arboree ed arbustive autoctone. Le aree interessate dall'impianto ricadono interamente all'esterno del PPR – Primo ambito omogeneo. Nella cartografia del PPR, le aree di localizzazione dell'impianto ricadono nella componente di paesaggio con valenza ambientale "Aree ad utilizzazione agro-forestale" e, prevalentemente, "Aree agroforestali". Alcune aree dell'impianto fotovoltaico risultano sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 42 del 2004, di cui all'art. 17, comma 3, lett. h) delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano paesaggistico regionale (PPR) in considerazione dell'adeguata rappresentazione cartografica del PPR e dei relativi GIS di supporto (Sa Gora de Turriga, Ripartitore Basso NO 041, Canale di Pimpisu).

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. m_ante.MiTE.RU.U.0031126 del 03/03/2023, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza ..." di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico, stante l'avvenuta soppressione della lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 3409 del 09/03/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 ed evidenziando le intervenute modifiche apportate dal decreto-legge n. 13 del 2023, come anche la dichiarata presentazione di una istanza ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico con PEC del 13/01/2023 – non conosciuta da questa Soprintendenza speciale per il PNRR - al competente Ufficio periferico del MiC), come anche i contributi istruttori della U.O. DG-ABAP-Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e della U.O. DGABAP-Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR;
- b) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 7822 del 09/03/2023, con la quale è stato dichiarato il concorrente interesse regionale nel procedimento di VIA di competenza statale ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- c) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 11109 del 05/04/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti. Tra i pareri istruttori regionali, il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari, con la comunicazione prot. n. 21862 del 29/03/2023, ritiene opportuno segnalare che "... l'area: • è costituita da terreni agricoli serviti da

impianto di irrigazione del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale [nota della Soprintendenza speciale per il PNRR: vedi la relativa nota prot. n. 3946 del 15/03/2023], pertanto individuata come "area non idonea FER" dalla Delib.G.R. 59/90 del 27.11.2020, All. b) Tabella 1 cod. 7.2, All. c) cod. 7.2 e All. d) Tav. 42; • è prossima ai corsi d'acqua denominati "Sa Gora de Turriga" (che prosegue il suo corso con il nome di "Canale Pimpisu" affluente del corso d'acqua "Collettore Basso") e del canale in cui scorrono le acque di irrigazione di proprietà ENAS denominato "Ripartitore basso di Nord Ovest"; entrambi non iscritti nell'elenco delle acque pubbliche ma riportati nella cartografia dei corsi d'acqua allegata al PPR e pertanto vincolati per una fascia di 150 mt. ...". Il Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale, con la nota prot. n. 15984 del 30/03/2023, dichiara che "... Le aree interessate dall'impianto ricadono interamente all'esterno del PPR – Primo ambito omogeneo. Nella cartografia del PPR, le aree di localizzazione dell'impianto ricadono nella componente di paesaggio con valenza ambientale "Aree ad utilizzazione agro-forestale" e, prevalentemente, "Aree agroforestali" (articoli 28, 29 e 30 delle NTA). La disciplina del PPR relativa alle "Aree ad utilizzazione agro-forestale", all'articolo 29 delle NTA, prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni "vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso (...)". L'impianto e le opere di connessione alla RTN saranno realizzate su delle aree agricole (zona E). Non sono stati dichiarati vincoli paesaggistici derivanti da usi civici e da zone boscate. Alcune aree dell'impianto fotovoltaico risultano sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui all'art. 17, comma 3, lett. h) delle NTA del PPR in considerazione della adeguata rappresentazione cartografica del PPR e dei relativi GIS di supporto (Sa Gora de Turriga, Ripartitore Basso NO 041, Canale di Pimpisu) e pertanto, sulla base di quanto stabilito dalla Delibera G.R. n.59/90 del 27.11.2020 (Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili), sono considerate non idonee alla ubicazione di FER in quanto individuate tra le "Beni paesaggistici lineari e areali (art. 143 del D.Lgs. 42/2004)" della componente "Paesaggio" e nello specifico "Fiumi, torrenti". E' opportuno pertanto che l'area dell'impianto fotovoltaico non ricada in tali aree tutelate. Il cavodotto tra l'area di impianto e la cabina utente intercetta aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui all'art. 17, comma 3, lett. h) delle NTA del PPR in considerazione della adeguata rappresentazione cartografica del PPR e dei relativi GIS di supporto (Ripartitore Basso NO 041). Dagli elaborati progettuali si rileva che le interferenze delle opere di connessione con le aree tutelate su citate consistono negli attraversamenti di esse in corrispondenza dei corsi d'acqua e delle relative fasce di 150 metri. L'ambito è caratterizzato da colture erbacee specializzate; l'uso del suolo è prevalentemente di tipo agricolo; le attività praticate, quali le colture estensive ed intensive, il pascolo brado, i riordini fondiari e le opere di sistemazione idraulica hanno modificato le caratteristiche del paesaggio allontanandolo da una situazione di naturalità. L'area dell'impianto fotovoltaico ricade su terreni agricoli dei quali si segnala, per le opportune valutazioni da parte del proponente e degli Enti competenti in materia, che in base alla Delibera G.R. n.59/90 del 27.11.2020 sono considerati non idonei alla ubicazione di FER in quanto individuati tra le "Aree agricole interessate da produzioni di qualità" della componente "Ambiente e agricoltura" e nello specifico "Terreni agricoli irrigati gestiti dai Consorzi di Bonifica". Sotto il profilo della preservazione del paesaggio agrario si rileva che viene dichiarato che "...sotto il profilo agronomico i terreni avranno nel breve volgere di 3 anni un miglioramento consistente. Dal 4° anno, l'incremento della fertilità del suolo per l'apporto della sostanza organica lasciata sul terreno dal prato permanente migliorato unita a quella rilasciata dal pascolamento controllato degli ovini, sarà ogni anno incrementata. Questa condizione virtuosa contribuirà anche all'aumento della composizione floristica delle specie erbacee costituenti il prato permanente (che inevitabilmente ospiterà nel tempo specie pabulari anche spontanee) a vantaggio del ripristino e successivo mantenimento di un agroeco-sistema naturale, importante anche per garantire habitat privilegiati per la fauna selvatica e per l'entomofauna e la microfauna utile (inclusi gli insetti pronubi)". A sostegno di questa dichiarazione si produce una relazione agronomica che tende a dimostrare l'aumento del valore agrario dei suoli rispetto allo stato attuale, ma nulla si dice circa il potenziale aumento di reddito ricavabile dall'azienda agraria qualora si procedesse (come ulteriore opzione progettuale da valutare in sede di V.I.A.) ad un miglioramento

fondario produttivo coerente con il riconoscimento di "Aree agricole interessate da produzioni di qualità" e quindi non basato solo sulla vendita di energia elettrica. Infatti nell'analisi delle "ricadute socio-occupazionali" si dichiara che "L'azienda costruttrice si impegna a coinvolgere figure professionali locali per la realizzazione, gestione e custodia delle centrali, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie, sia direttamente, sia attraverso commesse e subcommesse". "In fase di esercizio gli impatti positivi sull'economia saranno più ridotti, derivando principalmente dalle attività di manutenzione dell'impianto, di gestione della fascia verde di mitigazione e di vigilanza del sito che saranno affidate a progetto". Senza entrare nel merito della correttezza dei dati esposti si evidenzia che nulla si dice esplicitamente circa la sostenibilità economica nel tempo di tale attività agricola in modo autonomo rispetto alla produzione di energia elettrica. Infatti una eventuale non sostenibilità economica nel tempo dell'attività agricola in modo autonomo potrebbe comportare l'abbandono di parte o di tutte le pratiche colturali dichiarate. Ciò assume rilevanza per l'integrazione nel tempo dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio, come indicato nel punto 16.1 lett. e) delle Linee Guida di cui al DM 10/09/2010. Inoltre, sempre sotto il profilo della preservazione del paesaggio agrario, si ritiene che impianti fotovoltaici di questa estensione territoriale, mal si integrino nel paesaggio agrario circostante, sia in fase di realizzazione che di esercizio e contribuiscano in modo molto significativo ad accentuare l'effetto cumulativo di co-visibilità con altri impianti presenti, oggi e in futuro, nel territorio agrario di riferimento comportando una perdita della trama particellare e perciò un cambiamento della percezione dello stesso per molti anni. Infatti, è presente pochissima documentazione fotografica sull'area di impianto e nulla sulla linea di connessione, una mappa di intervisibilità e non sono presenti foto simulazioni. In nessuna di queste però si rinviene una valutazione dell'impatto della riflessione della luce solare da parte dei pannelli solari. Si ritiene perciò che esse siano insufficienti a valutare l'intervisibilità dell'impianto dai beni paesaggistici e culturali posti a quota elevata rispetto al sito ed al suo immediato contorno che è generalmente pianeggiante. Si richiamano gli artt. 4, 103 e 109 delle NTA del PPR ai fini della conformità ad esso delle opere, facendo osservare in particolare che ai sensi dell'art. 103 delle NTA del PPR gli ampliamenti delle infrastrutture esistenti e la localizzazione di nuove infrastrutture sono ammessi se previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR, ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico (quindi esterne alle aree tutelate paesaggisticamente) e progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali. Pertanto si osserva che sarebbe meglio evitare parallelismi ai corsi d'acqua delle linee elettriche limitando le interferenze allo stretto necessario nelle relative aree tutelate paesaggisticamente ed utilizzando cavidotti interrati possibilmente con la tecnica T.O.C., per la connessione dell'area di impianto alla cabina utente, ed evitando il posizionamento dei pannelli solari all'interno delle aree vincolate paesaggisticamente ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui all'art. 17, comma 3, lett. h) delle NTA del PPR in considerazione della adeguata rappresentazione cartografica del PPR e dei relativi GIS di supporto (Sa Gora de Turriga, Ripartitore Basso NO 041, Canale di Pimpisu). Essendo in ambito agricolo si sono previste opere di mitigazione consistenti nella realizzazione di fasce verdi lungo il perimetro dell'impianto fotovoltaico ma non si è valutata la possibilità, sempre preferibile, di prevedere solo bordi vegetali, evitando recinzioni metalliche o di altro genere se nulla osta ai fini della sicurezza dell'impianto (antintrusione) estese a tutto il perimetro nonché anche all'interno dell'area di impianto al fine di richiamare la trama particellare originale ed al fine di spezzare la continuità visiva dei campi fotovoltaici. Tenendo conto che possono essere utilizzati schemi compositivi che abbinano siepi (non inferiori a 1,60 metri di altezza) con filari di alberi o addensamenti arborei. Per armonizzare le siepi e i filari con i caratteri paesaggistici e ambientali dell'area è sempre consigliabile l'uso di essenze autoctone. Gli elementi di tipo lineare utili come riferimento progettuale per la costituzione di bordi sono le recinzioni storiche (principalmente in pietra a secco), le siepi (di fico d'india, rovo, lentisco, ginestra o altre specie spontanee) e le colture storiche specializzate (vigneti, agrumeti, frutteti, oliveti, etc.). Per quanto riguarda le opere di connessione dell'impianto alla cabina utente nulla si è prodotto al fine di dimostrare che esse "non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali" e che la eventuale "realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non siano oltre i 40 cm", condizioni poste dal punto A.15 dell'allegato A del DPR n.31/2017 per il non assoggettamento ad

autorizzazione paesaggistica, e comunque fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici di competenza della Soprintendenza ...". Ancora, il Comune di Serramanna, con la nota prot. n. 6813 del 30/03/2023, rappresenta che "... 2) Aspetti di natura ambientale Come è noto il territorio in cui è previsto l'intervento è connotato da una forte vocazione agricola, dovuta alla fertilità dei terreni, per certi versi sotto utilizzato e con potenzialità inespresse, legate alla crisi del comparto agricolo isolano, ma che si dimostra comunque tra i più redditizi della Regione. Per questo motivo detta vocazione è storicamente ed intimamente connessa al tessuto sociale ed economico, tale da renderlo sotto l'aspetto ambientale un elemento di valore da salvaguardare. Questo elemento è riconosciuto ufficialmente nel Piano Energetico Ambientale della R.A.S. approvato con Deliberazione della G.R. n° 59/90 del 27/11/2020, il quale Piano individua queste aree tra i "siti non idonei all'installazione di impianti energetici alimentati da fonti energetiche rinnovabili" (All. b , Tab 1; Tav 43), con la seguente classificazione: • Tipologia specifica n°7 – Aree agricole interessate da produzioni di qualità, • Elementi considerati cod. 7.2 – Terreni agricoli irrigati gestiti da Consorzi di Bonifica. Tenendo saldi questi riferimenti si rilevano i seguenti elementi di criticità: Esposizione del territorio a rilevanti modificazioni in termini ambientali per la sottrazione di vaste superfici coltivabili ed alla conseguente perdita della risorsa produttiva primaria. Al riguardo non si ritengono sufficienti i dati contenuti nel par. 12.1.1, per dimostrare la continuità dell'attività agricola e la valorizzazione del potenziale produttivo, riferiti al semplice dato della superficie coltivabile ottenuto per differenza dalla superficie netta dei Pfv, poiché nei fatti si riduce la produttività di un terreno seminativo irriguo, coltivato in campo aperto con colture legate all'attività zootecnica, alla produttività di un semplice pascolo non irriguo, difficilmente coltivabile con le normali e moderne tecniche agrarie a causa della presenza ingombrante dei Pfv., utile essenzialmente alla riduzione della vegetazione spontanea che crescerebbe sotto e in torno ai Pfv. 2. Sovraesposizione del territorio ad altri interventi impattanti a causa della sovrapposizione delle aree interessate dal progetto con quelle del Parco Eolico "Ermosura" (mega eolico), proponente Società GRVDEP Energia S.r.l.- N. Reg. 03/1/21. – autorità competente RAS – Ass. della Difesa dell'Ambiente – Servizio V.I.I.A., laddove il terreno individuato catastalmente al F. 1 p. 532 è interessato dall'aerogeneratore WSER-1 ed il terreno al F. 2 p. 2,3,6 è interessato dall'aerogeneratore WSER 2. Al riguardo sarebbe da valutare la compatibilità dei due impianti anche rispetto alle interferenze ed alle misure di prevenzione e sicurezza cui sono tenuti. 3. Ulteriore sovraesposizione del territorio dovuto alla presenza nelle vicinanze di un altro impianto esistente per la produzione di energia da fonte solare della società Agrienergia Uno Srl, ubicato alla distanza di circa 170 metri. Tale presenza impone una valutazione in termini cumulativi nell'ambito di VIA secondo le indicazioni e prescrizioni contenute nell'All. f del Piano Energetico Regionale "Criteri di cumulo per la definizione del valore di potenza di un impianto da Fonti Energetiche Rinnovabili ai fini procedurali in materia di VIA", secondo il quale vanno presi in considerazione gli impianti autorizzati o in fase di autorizzazione i cui moduli risultano posizionati ad una distanza inferiore a 500 metri. 4. Nell'Avviso al pubblico si fa riferimento ad un elettrodotto aereo del tipo in antenna da 150 KV che dovrebbe collegare la Sottostazione condominiale (SSN) di Serramanna alla RTN nella Cabina Primaria di TERNA ubicata nel territorio di Villasor. Ma nel progetto non si fa riferimento alla realizzazione di dette opere, le quali sarebbero direttamente collegate e di diretta conseguenza, e per loro natura e dimensione necessitano di appropriata valutazione preliminare nel contesto in esame. Al riguardo si fa presente che un'opera analoga è già prevista per la connessione alla RTN dell'impianto (ID: 8218) per il quale è in corso la Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi dell'art.23 D.Lgs. 152/2006 per il progetto di impianto agrivoltaico "Villacidro 3" di potenza pari a 51,3 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei territori di Villacidro, San Gavino Monreale, Sanluri, Serramanna e Villasor, da parte di Green Energy Sardegna 2 Srl. 5. Il progetto non tiene in sufficiente considerazione questi elementi, nonché dell'impatto ambientale che scaturisce dalla loro interazione e vicinanza, il quale ne esce fortemente amplificato in termini negativi. Né viene presa in esame la compatibilità dei diversi impianti in termini di sicurezza e gestione delle interferenze, per cui necessita senz'altro di ulteriori approfondimenti ...";

- d) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 9193 del 09/06/2023 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale in merito alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di

cui trattasi, valutando che "... A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO [-] A 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO... A1.b. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché altri beni segnalati o noti da bibliografia: Nelle zone direttamente interessate dalle opere e nella buffer zone di 500 m dall'impianto non sono noti beni e/o contesti archeologici. Si segnala che a circa 800-1000 m a est della sede dell'impianto è nota da documentazione bibliografica e d'archivio un'area a potenziale rischio archeologico relativa a un insediamento frequentato in età nuragica, romana e medievale, in loc. Staineddu.

A 2. VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO AI SENSI DELL'ART. 25. DEL D.LGS. 50/2016. Con nota acquisita agli atti con ns prot. n. 1238 del 16.01.2023 è stata trasmessa la documentazione relativa alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25, c. 1, del D.Lgs. 50/2016. Con nota ne prot. 8710 del 31.05.2023, che si allega alla presente, questa Soprintendenza ha comunicato alla società Tisi di non ritenere necessaria l'attivazione della procedura di cui all'art. 25. C. 8, del D.Lgs. 50/2016. In considerazione della presenza nelle vicinanze dell'impianto di un'area di abitato antico in loc. Staineddu, i cui limiti non sono conosciuti, e anche considerata la scarsa visibilità deducibile dalla documentazione fotografica riportata nella relazione almeno in parte del percorso dei cavidotti, è stata prescritta la sorveglianza in corso d'opera per tutte le attività di scavo, in particolare quelle per la messa in opera della nuova stazione terna, del cavidotto di collegamento a questa e dei cavidotti interni e/o limitrofi all'impianto agrivoltaico.

A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO [-] Per quanto riguarda gli aspetti di natura archeologica, non si riscontrano particolari criticità in relazione all'impianto agrivoltaico in oggetto". Per quanto attiene alle Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, la medesima Soprintendenza Archeologia, belle arti territorialmente competente valuta che "... B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO [-] B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO [-] B.1.1 Beni Paesaggistici ... B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento - Assetto ambientale [-] Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3, lett. h) delle NTA – fiumi: - Canale di Pimpisu, lambisce i confini del campo a Nord; i moduli fotovoltaici distano dal canale meno di 50 m; - Sa Gora de Turriga, lambisce i confini del campo a Nord; i moduli fotovoltaici distano dal canale meno di 50 m; - Ripartitore Basso N O 041, divide il campo in due settori; i moduli fotovoltaici sono nelle immediate vicinanze. Altri beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 delle NTA e disciplinati dagli artt. 33-40 delle NTA si segnala, nelle immediate vicinanze e nell'area vasta: - IBA178 "Campidano Centrale", a circa 170 m dal campo fotovoltaico; - il Parco naturale regionale del Linas-Marganai; - Aree dell'organizzazione mineraria; - SIC TB042234 "Monte Mannu - Monte Ladu"; - ZSC TB041111 "Monte Linas – Marganai"; - Oasi permanente di protezione faunistica "ORIDDA MONTI MANNU MONTE LINAS"[;] - Oasi permanente di protezione faunistica "CONSORZIO PROV.LE FRUTTICOLTURA". Disciplina dei beni paesaggistici: art. 18 delle NTA "Misure di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici con valenza ambientale", "i beni paesaggistici (...) sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche". Le aree interessate dal campo agrivoltaico e dalle opere di connessione sono classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agroforestale" (prevalentemente "aree agroforestali"), disciplinate agli artt. 28-30 delle NTA, per cui sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso" ... -Assetto culturale[-] Nuclei di antica e prima formazione, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto degli artt. 8, 51 e 52 della NTA del PPR: si segnala a circa 3,6 km il centro matrice di Samassi (nucleo di antica e prima formazione, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.73 del 28/11/2007 e successiva determinazione della competente Direzione Generale dell'Assessorato Regionale EE.LL., Finanze ed Urbanistica, n. 203/DG del 11/02/2008) ... B.1.2 – Beni Architettonici[-] Si segnalano, ad una distanza superiore ai 500 m dall'impianto, i beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del Codice presenti nei territori di Serramanna, Samassi, Sanluri e Villacidro. Inoltre, ad una distanza minima non calcolabile si trovano i

* PPA

poderi ed i centri di bonifica di Strovina, San Michele e Stagnetto in comune di Sanluri, sorti a partire dalla fine del XIX secolo con il progetto di bonifica dell'ex stagno di Sanluri, in parte ancora di proprietà pubblica ed in progressivo iter di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice. Al momento risulta dichiarato di interesse culturale il bene "Corte colonica Podere Stagnetto, località Sanluri Stato" con D.D.R. n. 229 del 15/12/2011 (a circa 1,5 km dall'impianto). L'area interessata dalla bonifica e dai fabbricati rurali corrisponde ad un'area di 23 kmq.

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO[-]

La morfologia del terreno interessato dalla realizzazione del campo agrivoltaico si presenta prevalentemente pianeggiante; il paesaggio agrario è fortemente caratterizzato dall'opera dell'uomo, a partire dai confini regolari dei campi sino alle sistemazioni idrauliche a servizio dell'ampia pianura storicamente coltivata, i cui lotti sono talvolta diaframmati dalla presenza di frangivento. Le aree di progetto ricadono sui terreni agricoli irrigati e gestiti dai Consorzi di Bonifica del comprensorio Sardegna Meridionale (Pimpisu e Sinistra Destra Leni) e sono classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agroforestale". Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che l'area prescelta, viste le caratteristiche del contesto interessato, non sono assimilabili alle aree brownfield di cui alla D.G.R. 59/90 del 27/11/2020, All. B (aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati), indicate come preferenziali per l'installazione di impianti alimentati da energie rinnovabili. I 5 lotti componenti l'impianto ricadono in aree servite da Consorzi di Bonifica e pertanto in aree non idonee ai sensi della stessa D.G.R. 59/90 "Aree non idonee - Gruppo 7". Per la estrema vicinanza a beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 della NTA del PPR -fiumi-, gran parte dell'areale prescelto ricade inoltre in "Aree non idonee - Gruppo 13". Si evidenziano le criticità in ordine alla tutela culturale e paesaggistica che sono emerse dall'analisi dei vincoli riportata ai punti precedenti. Il layout del campo è tagliato trasversalmente dal torrente Ripartitore Basso N O 041 ed il suo perimetro settentrionale lambisce per buona parte le fasce ripariali del Canale di Pimposu e Sa Gora de Turriga, tutti beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del Codice per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA del PPR, per cui detti beni, disciplinati al successivo art. 18, "sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche". Ciò con particolare riferimento al Ripartitore Basso NO041, affiancato dai moduli fotovoltaici su entrambe le sponde. Ad una scala paesaggistica, il contesto determinato dalla presenza dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e dal rapporto delle rispettive fasce ripariali con la campagna circostante, caratterizzato da una ampiezza di orizzonti, con i campi che si distendono tra i diversi rami dell'infrastrutturazione idraulica e che danno conto del progetto di trasformazione del paesaggio attuato dall'uomo nella seconda metà del secolo scorso a scopo agricolo, appare difficilmente compatibile con la presenza di una struttura come quella in progetto per dimensioni e caratteristiche. Un elemento di debolezza riferibile al progetto nel suo complesso è l'estensione dell'impianto, pari a circa 38,2 ha che incide negativamente per consumo di suolo e frammentazione della continuità agraria in un'area a prevalente destinazione agricola. L'areale ove saranno installati i moduli fotovoltaici ricade in aree classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agroforestale" per le quali l'art. 29 del PPR vieta "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso". L'impianto, per quanto della tipologia agrivoltaico, costituisce per gran parte una occupazione di suolo diversa da quella agricola e pertanto in grado di erodere la capacità produttiva dei suoli. Inoltre, nell'elaborato "VIA-R04_Relazione_agronomica" non si tiene conto delle potenzialità produttive del terreno interessato in quanto irrigato e gestito dal Consorzio di Bonifica del comprensorio Sardegna meridionale, ma ci si limita ad una variazione da pascolo naturale a prato pascolo polifita permanente. Anche il layout tecnico illustrato nella Relazione agronomica non sembra soddisfare i requisiti di un impianto agrivoltaico in quanto l'interdistanza di 5 m tra le strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici appare estremamente ridotta per consentire un adeguato utilizzo agricolo delle aree che conduca ad una attività produttiva sostenibile nel tempo anche economicamente. In

A MA

accordo con il contenuto della nota prot. n. 15984 del 30/03/2023 del Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale della RAS, “si evidenzia che nulla si dice esplicitamente circa la sostenibilità economica nel tempo di tale attività agricola in modo autonomo rispetto alla produzione di energia elettrica. Infatti una eventuale non sostenibilità economica nel tempo dell’attività agricola in modo autonomo potrebbe comportare l’abbandono di parte o di tutte le pratiche colturali dichiarate”. La scelta del sito appare perciò dettata prevalentemente dalla morfologia del terreno e dalla presenza di una rete infrastrutturale esistente per cui sembrerebbe che l’obiettivo principale del progetto sia la realizzazione del nuovo impianto di produzione da energia rinnovabile, piuttosto che il contribuire al rafforzamento della produzione colturale del territorio, che avrebbe consentito al progetto di superare le condizioni di ammissibilità previste dall’art. 29 delle NTA del PPR. Inoltre, stante il mancato adeguamento al PPR degli strumenti urbanistici di Serramanna, l’intervento appare in contrasto con l’art. 103 delle NTA laddove, al comma 1, lett. a), la localizzazione di nuove infrastrutture (ciclo dell’energia elettrica) è ammessa se prevista nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR, mentre al momento le aree sono classificate zona E- agricola, nonché essere ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico e quindi nella aree esterne alle aree tutelate paesaggisticamente, mentre parte dell’impianto ricade all’interno della fascia di rispetto di 150 metri da corsi d’acqua che, come sopra evidenziato, sono beni paesaggistici ai sensi del PPR. In prossimità dell’area di studio, sia sul territorio di Serramanna che di Samassi e Villacidro, si registra la presenza di altri simili impianti, anche installati su serre, nonché di numerosi ulteriori progetti di impianti alimentati dal FER, attualmente in istruttoria o già approvati ed in attesa di realizzazione, a cui si aggiungono gli impianti esistenti ed in proposta all’interno dell’area vasta ed a ridosso della grande area del Consorzio Industriale di Villacidro. L’area media e vasta di riferimento è un territorio a storica vocazione agricola che si sta progressivamente trasformando in una macroarea tecnologica dedicata alla produzione di energia prevalentemente da fonte solare, per sommatoria di aggregazioni di decine di migliaia di moduli fotovoltaici che conferiscono al paesaggio un aspetto isotropo ed indifferente. Inoltre, risulta la coincidenza di alcuni lotti dell’impianto con i siti individuati per l’installazione di alcuni aerogeneratori al servizio dell’impianto eolico “Ermosura” (aerogeneratori WSER-1 e WSER-2) attualmente in iter di autorizzazione presso la RAS. Come evidenziato nella nota prot. n. 6813 del 30/03/2023 del Comune di Serramanna (in allegato alla nota prot. n. 11109 del 05/04/2022 della Direzione Generale dell’Ambiente della RAS), è da considerarsi l’ulteriore sovraesposizione per la presenza dell’impianto fotovoltaico esistente della società Agrienergia Uno Srl, ubicato alla distanza di circa 170 dal parco in argomento; “tale presenza impone una valutazione in termini cumulativi nell’ambito di VIA secondo le indicazioni e prescrizioni contenute nell’All. f del Piano Energetico Regionale “Criteri di cumulo per la definizione del valore di potenza di un impianto da Fonti Energetiche Rinnovabili ai fini procedurali in materia di VIA”, secondo il quale vanno presi in considerazione gli impianti autorizzati o in fase di autorizzazione i cui moduli risultano posizionati ad una distanza inferiore a 500 metri”. Ed inoltre, nella stessa si argomenta che: “nell’Avviso al pubblico si fa riferimento ad un elettrodotto aereo del tipo in antenna da 150 KV che dovrebbe collegare la Sottostazione condominiale (SSN) di Serramanna alla RTN nella Cabina Primaria di TERNA ubicata nel territorio di Villasor. Ma nel progetto non si fa riferimento alla realizzazione di dette opere, le quali sarebbero direttamente collegate e di diretta conseguenza, e per loro natura e dimensione necessitano di appropriata valutazione preliminare nel contesto in esame. Al riguardo si fa presente che un’opera analoga è già prevista per la connessione alla RTN dell’impianto (ID: 8218) per il quale è in corso la Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi dell’art.23 D.Lgs. 152/2006 per il progetto di impianto agrivoltaico “Villacidro 3” di potenza pari a 51,3 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei territori di Villacidro, San Gavino Monreale, Sanluri, Serramanna e Villasor, da parte di Green Energy Sardegna 2 Srl”. La presente proposta si mostra pertanto non sostenibile paesaggisticamente anche per l’intervisibilità e gli impatti negativi derivanti dall’effetto cumulo con altri simili impianti: la realizzazione del progetto in tale contesto verificato e potenziale è pertanto capace di produrre un cambiamento della percezione del territorio agrario per numerosi anni e comportare rilevanti impatti negativi sull’assetto paesaggistico e sulla frammentazione del territorio agricolo. Circa la tutela dei beni culturali architettonici, si evidenzia che ad una distanza minima non calcolabile si trovano i poderi ed i centri di bonifica di Strovina, San Michele e Stagnetto in comune di

Sanluri, sorti a partire dalla fine del XIX secolo con il progetto di bonifica dell'ex stagno di Sanluri, ancora in parte di proprietà pubblica ed in progressivo iter di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice. Al momento risulta dichiarato di interesse culturale il bene "Corte colonica Podere Stagnetto, località Sanluri Stato" con D.D.R. n. 229 del 15/12/2011 distante dall'area dei moduli fotovoltaici circa 1,5 km. L'area interessata dalla bonifica e dai fabbricati colonici corrisponde ad un'area di ben 23 kmq e si distingue nell'area vasta per le sue precipue caratteristiche insediative. È possibile stimare pertanto che la realizzazione del progetto in esame, anche in considerazione del cumulo con gli impianti esistenti e con altri in itinere, possa contribuire significativamente a depauperare le caratteristiche del peculiare paesaggio agrario della bonifica e a decontestualizzare il sistema dei manufatti architettonici ad essa connessi.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI E ARCHITETTONICI

Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela dei beni culturali e del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro paesaggistico di riferimento, stanti le criticità di sopra evidenziate, si deve rilevare che l'interferenza diretta con beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 e la prevista estensione pari a circa 38,2 ha in un territorio a vocazione agricola prodotto da una storica attività di bonifica, concorrono a rendere la presente proposta non sostenibile, anche in relazione all'impatto cumulativo potenziale e verificato con altri simili impianti esistenti ed in iter autorizzatorio, e pertanto il progetto presentato è da valutarsi negativamente. Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali". Il medesimo Ufficio periferico del MiC perviene, pertanto, all'espressione del seguente "... C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE [-] Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere negativo";

- e) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 8710 del 31/05/2023 (acquisita per il tramite del parere endoprocedimentale del medesimo Ufficio periferico del MiC del 09/06/2023 - Allegato n. 2), con la quale in merito alla diversa procedura di cui alla verifica preventiva dell'interesse archeologico è stato rilasciato il relativo parere;
- f) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 11094 del 15/06/2023 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio concordando con le valutazioni svolte con il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti territorialmente competente con riguardo all'Area funzionale Patrimonio archeologico, restando "... tuttavia, ferme e prevalenti le valutazioni negative espresse nella succitata nota prot. n. 9193 in riferimento alla tutela paesaggistica. Si ribadiscono, in ogni caso, i disposti stabiliti dagli artt. 90, 91, 161 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico. Si rammenta, altresì, che, come previsto dal comma 6 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori eventualmente autorizzati, di evidenze archeologiche rilevanti, potrà essere richiesta l'esecuzione di saggi archeologici", dovendosi ricordare quanto oggi previsto per la medesima verifica preventiva quanto oggi disciplinato dall'art. 41, comma 4, e dall'ALLEGATO I-8 del D.Lgs. n. 36 del 2023 e chiarito con la Circolare del MiC n. 32 del 12/07/2023 sopra citata;
- g) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 14196 del 12/07/2023 (Allegato n. 4), con la quale si concorda con il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con nota del 09/06/2023.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi interessa direttamente aree tutelate quale bene paesaggistico tipizzato ed individuato ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. h), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (ai sensi degli allora vigenti art. 134, comma 1, lett. c, e 143, comma 1, lett. i, del D.Lgs. n. 42 del 2004):

- Sa Gora de Turriga;
- Ripartitore Basso NO 041;
- Canale di Pimpisu.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi occupa (per gli interi settori 2 e 4; parte dei settori 1, 3) le aree tutelate paesaggisticamente sopra descritte, le cui fasce di tutela pari a 150 m per lato sarebbero sostanzialmente compromesse dalla realizzazione del medesimo progetto, con la relativa sostituzione con opere a carattere industriale per la produzione di energia elettrica:



Figura 7: inquadramento su P.P.R. – beni paesaggistici art. 143- dettaglio sull’area e buffer di 150 m sui corsi d’acqua ricadenti nell’art.143.

(da *Relazione paesaggistica*, elaborato n. VIA-R02, p. 48)

CONSIDERATO che le aree interessate dal progetto di cui trattasi (pari, complessivamente, a circa 38.2 Ha), anche con riguardo alle fasce di tutela paesaggistica sopra richiamate, sono ancora pienamente utilizzate con funzione agricolo agroforestale (Zona E del PUC del Comune di Serramanna), con campi che si distendono in maglie regolari tra i diversi rami dell’infrastrutturazione idraulica, ovvero allo stato ancora naturale:

MA



(da SIA – Quadro di Riferimento Progettuale, elaborato n. VIA-R01.2, p. 9, con indicati i punti di scatto delle sottostanti immagini dei luoghi interessati, raffiguranti lo stato dei luoghi come non interessati da opere non attinenti a pratiche agricole)

Quadro di riferimento progettuale

ImpiantoagrivoltaicoSerramanna 2



Figura 9: panoramica (220920_SRR_P033_M).



Figura 10: panoramica (220920_SRR_P023_M).



Figura 11: panoramica (220920_SRR_P027_M).



Figura 12: panoramica (220920_SRR_P022_M).


x MVA



Figura 13: panoramica (220920_SRR_P025_M).


(da SIA – Quadro di Riferimento Progettuale, elaborato n. VIA-R01.2, p. 10, con le riprese effettuate dai punti indicati nell’immagine precedente)

CONSIDERATO che, al fine di programmare una corretta distribuzione degli impianti da fonti di energia rinnovabile nel territorio in esame al fine di evitare una relativa saturazione, si ritiene comunque opportuno evidenziare che il progetto di cui trattasi è prossimo a diversi impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) in valutazione statale di seguito illustrati nell’immagine sottostante (con evidenziato con etichetta NERA - ID 9152 il progetto in esame e gli altri con il corrispondente codice ID-VIP della procedura di VIA di competenza statale attribuito dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), oltre a quelli censiti dal Proponente come esistenti od in istruttoria VIA di competenza regionale (v. *Relazione paesaggistica*, paragrafo 6.5 *Impatti cumulativi*, in particolate Tabelle a pp. 261-262 – per gli impianti esistenti – e pp. 263-266 – per gli impianti in istruttoria o approvati):



Handwritten signature and initials.

(Immagine elaborata dalla Soprintendenza Speciale PNRR con gli impianti fotovoltaici / agrivoltaici ed eolici (nuovi in fase di valutazione VIA od esistenti – con punti BLU) previsti nel più immediato intorno territoriale al progetto di cui trattasi – MASE-VA ID_VIP 9152 – ed attualmente in fase di VIA di competenza statale, identificati con il relativo codice di procedura ID_VIP del MASE-VA)



N° parchi visibili



(da *Relazione paesaggistica*, paragrafo 6.5 *Impatti cumulativi* - elaborato n. VIA-R02, p. 267 – considerando gli impianti esistenti/in valutazione/approvati, con l'impianto di cui trattasi evidenziato entro un ovale BLU)

RITENUTO che sia in atto la trasformazione sostanziale del paesaggio agricolo esistente anche nel territorio del comune di Serramanna (SU) ed, in particolare, nell'areale di progetto ove si collocano le aree tutelate paesaggisticamente, e per questo non idonea alla installazione di impianti FER quali quelli fotovoltaici ed agrivoltaici (come indicato dalla D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020, ai sensi del DM 10/09/2010), ovvero in area non dichiarata idonea ai sensi della lett. *c-quater* del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021, in quanto aree tutelate direttamente dal punto di vista paesaggistico. Constatato che le numerose istanze presentate per la realizzazione di estesi impianti FER nel medesimo territorio comporta una vera e propria conversione del territorio, che da uso esclusivo agricolo, sta subendo una trasformazione industriale con una diffusa presenza di impianti fotovoltaici, agrofotovoltaici ed eolici per i quali è in corso anche l'iter di VIA ed autorizzativo, tanto da configurarsi la possibilità

Handwritten signature/initials

di una loro realizzazione senza soluzione di continuità. Si prospetta, pertanto, uno scenario che nel giro di pochi anni determinerà in primo luogo un impatto ambientale derivante dal sostanziale consumo di suolo, non escludendo anche una marginalizzazione della produzione agricola rispetto a quella energetica, anche alla luce dell'incertezza delle coltivazioni proposte e dei soggetti agricoli che se ne dovrebbero assumere l'onere di conduzione.

CONSIDERATO che Tisi S.r.l., con la documentazione trasmessa, non ha prodotto adeguati atti che possano attestare il modo e le forme con le quali le attività progettuali agricole proposte saranno svolte, ma soprattutto chi avrà il dovere di condurle per tutto il tempo di esercizio dell'impianto industriale proposto (salvo il riferimento a sé stesso effettuato dal Proponente nella *Sintesi Non Tecnica* per la sola intenzione di destinare le aree a prato pascolo polifita permanente – v. *Sintesi Non Tecnica*, paragrafo 2, p. 8), visto che la Società proponente non ha tra i propri scopi societari quelli della produzione agricola diretta (v. *Sintesi Non Tecnica*, paragrafo 3 Società proponente). Questo è, d'altronde, provato dal fatto che nel SIA – *Quadro di riferimento progettuale* non è trattato il tema del coinvolgimento diretto nel progetto della parte relativa a coloro che devono condurre le attività agricole e zootecniche previste, ovvero come si qualificano e sostanziano le stesse attività agricole che dovrebbero intendersi quali integrate nel progetto industriale presentato (anche la *Relazione generale* – elaborato n. PD-R01 - non tratta tale tema, limitandosi a ripetere la verifica condotta in via di sola superficie e tipologia utilizzata rispetto alle Linee Guida del giugno 2022 del MASE). Ugualmente, negli elaborati costituenti il *Piano di manutenzione* (elaborati PD.R19.X) il tema delle attività agricole non è trattato.

CONSIDERATO che il *Computo metrico estimativo Impianto di produzione* del Progetto Definitivo (elaborato n. PD R14) non distingue alcuna specifica voce di spesa dedicata al miglioramento fondiario previsto e l'acquisto delle attrezzature indicate nella *Relazione agronomica* (paragrafi 6. *Utilizzo e potenzialità agronomica in fase di esercizio dell'impianto*; 7. *Operazioni agronomiche e di miglioramento terreni per impianto di prato migliorato*; 8. *Attività di coltivazione del prato pascolo polifita migliorato* - elaborato n. VIA-R04) come utilizzabili nella attività indicate quali integrate all'impianto industriale proposto, a maggiore riprova di quanto le stesse attività agricole siano in realtà un elemento non sostanzialmente integrato nel progetto agrivoltaico che si sostiene di aver presentato, anche a dimostrazione del non consumo di suolo agricolo esistente.

CONSIDERATO che il sistema agrivoltaico, al fine di potersi così definire, deve adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione effettiva fra l'attività agricola e la produzione elettrica, per valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi (v. attività di produzione elettrica da FER ed attività agricola/zootecnica), non potendosi condividere l'affermazione che, per un impianto definito agrivoltaico, le connesse attività agricole siano un elemento accessorio o collaterale alla volontà di produrre energia elettrica quale principale scopo societario del Proponente, dovendosi invece trattare necessariamente di un solo sistema integrato tra produzione elettrica e la medesima attività agricola, trovando sostanziale unicità giuridica nel soggetto proponente.

CONSIDERATO che le opere indicate come necessarie per la prevenzione antincendio delle aree agricole interessate, sono state analizzate dal Proponente nel documento denominato *Relazione rischio incendio boschivo* (n. VIA-R10 – anche se nello stesso documento a volte si cita che l'impianto è collocato per il paragrafo 1 nel comune di Porto Torres, in provincia di Sassari, o che si tratti, in verità di un impianto eolico – v. fig. 8), riportando che l'area interessata sia a rischio molto basso, benché nella fig. 9 si rappresentino le numerose aree percorse comunque da incendi, tanto da portarsi ipotizzare la necessità di fasce parafuoco di larghezza pari a 10 m lungo il perimetro dell'area interessata dall'impianto, in analogia a quanto previsto dalle Prescrizioni regionali AIB per fabbricati rurali e depositi di materiale infiammabile, comportando questo l'ulteriore sottrazione di suolo alle attività agricole primarie identificate nello strumento urbanistico comunale vigente, costituendosi le richieste fasce parafuoco come un ulteriore impatto negativo per la tutela e conservazione delle medesime aree nel loro attuale stato agricolo ed oggetto delle previsioni e prescrizioni di tutela del Piano paesaggistico regionale, anche perché tutelate dal punto di vista paesaggistico,

CONSIDERATO che il *Piano monitoraggio ambientale* (v. elaborato VIA-R12) non è stato redatto da Tisi S.r.l. con riguardo a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO in riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale (relativamente sia alle opere principali e connesse previste, che a quelle agricole proposte), predisponendo per ognuna delle relative separate componenti gli elementi e i valori da monitorarsi (con relativo cronoprogramma), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame (per le quali le attività relative agricole e zootecniche non

sono considerate come elementi da monitorarsi ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati per un impianto agrivoltaico, considerando le stesse attività come parte integrante dell'iniziativa progettuale proposta – benché nell'istanza di VIA si riportasse che: “... Il progetto, elaborato in conformità al documento “Linee guida in materia di impianti agrivoltaici” (Giugno 2022, Ministero della Transizione Ecologica), prevede strutture mobili ad inseguimento monoassiale con altezza minima dei moduli fotovoltaici pari a 1,3 metri, in maniera tale da consentire l'attività zootecnica e soddisfare i requisiti A, B, C, D, E. Il terreno, di tipo seminativo, sarà quindi convertito a prato pascolo polifita permanente prevedendo l'integrazione tra attività agricola e produzione elettrica, la continuità dell'attività agricola e pastorale, il miglioramento agronomico del suolo, il recupero della fertilità e la resilienza ai cambiamenti climatici. Sono previsti sistemi di monitoraggio e agricoltura 4.0 mediante sensori micro-climatici wireless per la raccolta e l'analisi delle informazioni relative a temperatura, umidità, bagnatura fogliare e umidità del terreno” – v., a tal proposito e per esempio, l'elaborato denominato “Piano di manutenzione” – n. PD.R19.X – ove le attività agricole non sono trattate, apparendo anche in questo caso come non integrate nel progetto industriale proposto, fondamentalmente per la sola produzione di energia elettrica; lo stesso risulta dall'elaborato “Analisi delle possibili ricadute sociali” – n. VIA-R09, p. 9; dimostrando ancora una volta come le stesse attività agricole siano considerate elementi non integrati, anzi avulsi, dall'iniziativa imprenditoriale proposta, benché qualificata come agrivoltaica). Quindi, il Proponente non considera il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale, benché il sito prescelto si caratterizzi quale particolare contesto paesaggisticamente tutelato dal Piano paesaggistico regionale come descritto nel presente parere tecnico istruttorio.

RITENUTO, pertanto, che la motivazione indicata dal Proponente quale ragione per l'impegno dell'area agricola è correlata solo a proprie esigenze imprenditoriali di tipo economico e non da ragioni a carattere ambientale e, quindi, di tutela del fattore ambientale di cui al paesaggio.

RITENUTO necessario garantire, anche solo per il principio di precauzione, la preservazione del territorio agricolo esistente rispetto al consumo di suolo che si attuerebbe con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in effetti proposto.


CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 30/06/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 56 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

Handwritten signature/initials in blue ink.

CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 318 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 30/06/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 318 GW rispetto ai 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree dichiarate "non idonee" con la D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (v. All. B, Tabella 1, cod. 7.2; All 9, cod. 7.2; All. D, Tavv. 42 o 47).

CONSIDERATO, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate "idonee" dalla lett. c-quater del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): al secondo periodo, le parole: «di un chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che "E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto

X MA

generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto, con le modificazioni apportate in sede di sua conversione in legge (v. art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01), al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): "2.01) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto".

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004.

CONSIDERATO che l'art. 3, rubricato "Tutela del patrimonio culturale", del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che "1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...", come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio paesaggistico interessato dal progetto in esame.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che "1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ...".

CONSIDERATO che l'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, prescrive al relativo comma 3 che "... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ...".

CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che "... 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Tisi S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il relativo parere endoprocedimentale sopra citato del 09/06/2023 ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 09/06/2023 espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 15/06/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 12/07/2023,

che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, visto anche quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale prot. n. 9193 del 09/06/2023 (v. paragrafo D – Allegato n. 1).

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 09/06/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 15/06/2023; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 12/07/2023; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **Progetto di impianto agrivoltaico per la produzione di energia da fonte solare, denominato "SERRAMANNA 2", della potenza nominale di 27,1362 MWp - Progetto Definitivo**, da localizzarsi, come dichiarato dal Proponente, nel comune di Serramanna (SU).




Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA



MIC
 MIC_SS-PNRR
 14/06/2023
 0010966-A
 [34.43.01/8



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
 Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
 e le province di Oristano e Sud Sardegna

Alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale
 di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID_VIP: 9152] SERRAMANNA (SU) - Progetto di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia da fonte solare, denominato "SERRAMANNA 2", della potenza nominale di 27,1362 MWp – Progetto definitivo.
 Procedura riferita al D.Lgs. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).
 Proponente: Tisi s.r.l.
 Parere endoprocedimentale.

In riferimento alla richiesta in oggetto, vs. protocollo n. 3409-P del 09.03.2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 4671 del 10.03.2023, presa visione degli elaborati progettuali pubblicati sul portale VA del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al seguente indirizzo <https://va.mite.gov.it/it/oggetti/documentazione/9343/13713>, si comunica quanto segue.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico in comune di Serramanna in località "Su Pranu" denominato "Serramanna 2", della potenza nominale di 27,1362 MWp, da ubicarsi in un'area complessiva di 38,2 ha, suddivisa in 3 lotti. Le opere di rete ricadranno in parte in comune di Serramanna ed in parte in comune di Villacidro. L'impianto, costituito da 38.766 moduli fotovoltaici installati a terra su strutture del tipo ad inseguimento monoassiale (trackers) e sarà collegato tramite elettrodotto interrato. L'impianto avrà una potenza di immissione AC nella Rete Elettrica Nazionale pari 27000 kW, attraverso una connessione in AT previa realizzazione di una sottostazione di trasformazione AT/MT (SSEU) ubicata nel comune di Serramanna e potenziamento/rifacimento della linea RTN a 150 kV "Serramanna – Villasor" di proprietà di Terna S.p.A.. Poiché il progetto è strutturato come lotto di 3 impianti distinti che condividono le stesse opere di rete, gli elettrodotti MT presenti in progetto saranno in parte interni al parco fotovoltaico e in parte individuabili come opere di rete, tutti alla tensione di rete di 36kV. L'attraversamento dei fiumi sarà realizzato mediante trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.). Le strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici saranno infisse direttamente nel terreno ed avranno un interasse di 5 m, i tracker avranno un'altezza dal suolo pari a circa 2,27 m ed assumeranno una distanza minima dal suolo pari a 1,3 m. Sarà prevista una fascia di rispetto dai confini avente larghezza minima pari a 5,00 m; la restante superficie sarà impiegata per il posizionamento dei pannelli, l'ubicazione delle cabine di trasformazione e per le aree di transito e manovra di mezzi e persone per il successivo esercizio e la manutenzione dell'impianto.

Il progetto pone tra i suoi obiettivi quello di proiettare l'attuale sistema agricolo verso un "Agricoltura 4.0: tecnologica, naturale e sostenibile", attraverso la realizzazione di un parco fotovoltaico in cui agricoltura, allevamento e produzione elettrica si integrano. Si prevede inoltre la realizzazione di una fascia tampone di mitigazione visiva costituita da specie arboree ed arbustive autoctone.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

A 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

A1.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

Le aree in cui ricadono le opere in progetto non sono interessate da vincoli di natura archeologica ai sensi degli artt. 10, 12, 13, del D.Lgs. 42/2004.

A1.b. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché altri beni segnalati o noti da bibliografia:

Nelle zone direttamente interessate dalle opere e nella buffer zone di 500 m dall'impianto non sono noti beni e/o contesti archeologici. Si segnala che a circa 800-1000 m a est della sede dell'impianto è nota da documentazione bibliografica e d'archivio un'area a potenziale rischio archeologico relativa a un insediamento frequentato in età nuragica, romana e medievale, in loc. Staineddu.

A 2. VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO AI SENSI DELL'ART. 25. DEL D.LGS. 50/2016.

Con nota acquisita agli atti con ns prot. n. 1238 del 16.01.2023 è stata trasmessa la documentazione relativa alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25, c. 1, del D.Lgs. 50/2016. Con nota ne prot. 8710 del 31.05.2023, che si allega alla presente, questa Soprintendenza ha comunicato alla società Tisi di non ritenere necessaria l'attivazione della procedura di cui all'art. 25, c. 8, del D.Lgs. 50/2016. In considerazione della presenza nelle vicinanze dell'impianto di un'area di abitato antico in loc. Staineddu, i cui limiti non sono conosciuti, e anche considerata la scarsa visibilità deducibile dalla documentazione fotografica riportata nella relazione almeno in parte del percorso dei cavidotti, è stata prescritta la sorveglianza in corso d'opera per tutte le attività di scavo, in particolare quelle per la messa in opera della nuova stazione terna, del cavidotto di collegamento a questa e dei cavidotti interni e/o limitrofi all'impianto agrivoltaico.

A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Per quanto riguarda gli aspetti di natura archeologica, non si riscontrano particolari criticità in relazione all'impianto agrivoltaico in oggetto.

B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze

Le aree interessate dall'intervento non sono gravate da vincoli paesaggistici derivanti da dichiarazioni di notevole interesse pubblico;

A 9,5 km dall'impianto si trova l'area dichiarata di notevole interesse pubblico di "Villacidro – zone panoramiche del belvedere di Seddanu, e del belvedere di via Garibaldi e Gutturu Seu"

B.1.1.b Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze

Art. 142, comma 1, lett. c), nelle immediate vicinanze del campo agrivoltaico:

-Canale Collettore Basso, a circa 700 m dall'area del campo;

-il cavidotto tange la fascia di tutela paesaggistica di 150 m del torrente Leni, restando esterno ad essa.

Art. 142, comma 1, lett. h):



-parte del cavidotto in progetto ricade in mappali interessati dalla presenza di usi civici.

B.1.1.c *Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti*

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006.

L'area di progetto non ricade all'interno di alcun ambito di paesaggio costiero del PPR – Primo ambito omogeneo.

Il comune di Serramanna non è dotato di uno strumento di pianificazione urbanistica adeguato al Piano Paesaggistico Regionale; le aree dell'intervento sono classificate come zona urbanistica E agricola.

B.1.1.d *Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento*

-Assetto ambientale

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3, lett. h) delle NTA – fiumi:

- Canale di Pimpisu, lambisce i confini del campo a Nord; i moduli fotovoltaici distano dal canale meno di 50 m;
- Sa Gora de Turriga, lambisce i confini del campo a Nord; i moduli fotovoltaici distano dal canale meno di 50 m;
- Ripartitore Basso N O 041, divide il campo in due settori; i moduli fotovoltaici sono nelle immediate vicinanze.

Altri beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 delle NTA e disciplinati dagli artt. 33-40 delle NTA si segnalano, nelle immediate vicinanze e nell'area vasta:

- IBA178 "Campidano Centrale", a circa 170 m dal campo fotovoltaico;
- il Parco naturale regionale del Linas-Marganai;
- Aree dell'organizzazione mineraria;
- SIC TB042234 "Monte Mannu - Monte Ladu";
- ZSC TB041111 "Monte Linas – Marganai";
- Oasi permanente di protezione faunistica "ORIDDA MONTI MANNU MONTE LINAS"
- Oasi permanente di protezione faunistica "CONSORZIO PROV.LE FRUTTICOLTURA".

Disciplina dei beni paesaggistici: art. 18 delle NTA "Misure di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici con valenza ambientale", *"i beni paesaggistici (...) sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche"*.

Le aree interessate dal campo agrivoltaico e dalle opere di connessione sono classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agroforestale" (prevalentemente "aree agroforestali"), disciplinate agli artt. 28-30 delle NTA, per cui sono vietate *"trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso"*.

A circa 7 km di distanza dall'area di intervento, insiste il perimetro del Parco Geominerario storico e ambientale del Sulcis-Iglesiente-Guspinese (istituito con D.M. dell'16.10.2001, modificato con il D.M. del 08.09.2016).

-Assetto storico culturale

Nuclei di antica e prima formazione, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto degli artt. 8, 51 e 52 della NTA del PPR: si segnalano a circa 3,6 km il centro matrice di Samassi (nucleo di antica e prima formazione, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.73 del 28/11/2007 e successiva determinazione della competente Direzione Generale dell'Assessorato Regionale EE.LL., Finanze ed Urbanistica, n. 203/DG del 11/02/2008).

-Assetto insediativo

L'intervento è disciplinato dalle NTA del PPR all'art. 103 – "Sistema delle infrastrutture. Prescrizioni", per cui la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa: se prevista nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR; se ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; se progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali.

A circa 4,6 km dall'impianto, in direzione nord-ovest, il PPR traccia il perimetro della grande area industriale del Consorzio Industriale di Villacidro.

B.1.2 – Beni Architettonici

Si segnalano, ad una distanza superiore ai 500 m dall'impianto, i beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del Codice presenti nei territori di Serramanna, Samassi, Sanluri e Villacidro.

Inoltre, ad una distanza minima non calcolabile si trovano i poderi ed i centri di bonifica di Strovina, San Michele e Stagnetto in comune di Sanluri, sorti a partire dalla fine del XIX secolo con il progetto di bonifica dell'ex stagno di Sanluri, in parte ancora di proprietà pubblica ed in progressivo iter di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice. Al momento risulta dichiarato di interesse culturale il bene "Corte colonica Podere Stagnetto, località Sanluri Stato" con D.D.R. n. 229 del 15/12/2011 (a circa 1,5 km dall'impianto). L'area interessata dalla bonifica e dai



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

fabbricati rurali corrisponde ad un'area di 23 kmq.

B.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

La morfologia del terreno interessato dalla realizzazione del campo agrivoltaico si presenta prevalentemente pianeggiante; il paesaggio agrario è fortemente caratterizzato dall'opera dell'uomo, a partire dai confini regolari dei campi sino alle sistemazioni idrauliche a servizio dell'ampia pianura storicamente coltivata, i cui lotti sono talvolta diaframmati dalla presenza di frangivento. Le aree di progetto ricadono sui terreni agricoli irrigati e gestiti dai Consorzi di Bonifica del comprensorio Sardegna Meridionale (Pimpisu e Sinistra Destra Leni) e sono classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agroforestale".

Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che l'area prescelta, viste le caratteristiche del contesto interessato, non sono assimilabili alle aree *brownfield* di cui alla D.G.R. 59/90 del 27/11/2020, All. B (aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati), indicate come preferenziali per l'installazione di impianti alimentati da energie rinnovabili. I 5 lotti componenti l'impianto ricadono in aree servite da Consorzi di Bonifica e pertanto in aree non idonee ai sensi della stessa D.G.R. 59/90 "Aree non idonee - Gruppo 7". Per la estrema vicinanza a beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 della NTA del PPR -fiumi-, gran parte dell'areale prescelto ricade inoltre in "Aree non idonee - Gruppo 13".

Si evidenziano le criticità in ordine alla tutela culturale e paesaggistica che sono emerse dall'analisi dei vincoli riportata ai punti precedenti.

Il layout del campo è tagliato trasversalmente dal torrente Ripartitore Basso N O 041 ed il suo perimetro settentrionale lambisce per buona parte le fasce ripariali del Canale di Pimposu e Sa Gora de Turriga, tutti beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del Codice per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA del PPR, per cui detti beni, disciplinati al successivo art. 18, *"sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche"*. Ciò con particolare riferimento al Ripartitore Basso N O 041, affiancato dai moduli fotovoltaici su entrambe le sponde. Ad una scala paesaggistica, il contesto determinato dalla presenza dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e dal rapporto delle rispettive fasce ripariali con la campagna circostante, caratterizzato da una ampiezza di orizzonti, con i campi che si distendono tra i diversi rami dell'infrastrutturazione idraulica e che danno conto del progetto di trasformazione del paesaggio attuato dall'uomo nella seconda metà del secolo scorso a scopo agricolo, appare difficilmente compatibile con la presenza di una struttura come quella in progetto per dimensioni e caratteristiche.

Un elemento di debolezza riferibile al progetto nel suo complesso è l'estensione dell'impianto, pari a circa 38,2 ha che incide negativamente per consumo di suolo e frammentazione della continuità agraria in un'area a prevalente destinazione agricola.

L'areale ove saranno installati i moduli fotovoltaici ricade in aree classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agroforestale" per le quali l'art. 29 del PPR vieta *"trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso"*. L'impianto, per quanto della tipologia agrivoltaico, costituisce per gran parte una occupazione di suolo diversa da quella agricola e pertanto in grado di erodere la capacità produttiva dei suoli. Inoltre, nell'elaborato "VIA-R04_Relazione_agronomica" non si tiene conto delle potenzialità produttive del terreno interessato in quanto irrigato e gestito dal Consorzio di Bonifica del comprensorio Sardegna meridionale, ma ci si limita ad una variazione da pascolo naturale a prato pascolo polifita permanente. Anche il layout tecnico illustrato nella Relazione agronomica non sembra soddisfare i requisiti di un impianto agrivoltaico in quanto l'interdistanza di 5 m tra le strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici appare estremamente ridotta per consentire un adeguato utilizzo agricolo delle aree che conduca ad una attività produttiva sostenibile nel tempo anche economicamente. In accordo con il contenuto della nota prot. n. 15984 del 30/03/2023 del Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale della RAS, *"si evidenzia che nulla si dice esplicitamente circa la sostenibilità economica nel tempo di tale attività agricola in modo autonomo rispetto alla produzione di energia elettrica. Infatti una eventuale non sostenibilità economica nel tempo dell'attività agricola in modo autonomo potrebbe comportare l'abbandono di parte o di tutte le pratiche colturali dichiarate"*.

La scelta del sito appare perciò dettata prevalentemente dalla morfologia del terreno e dalla presenza di una rete infrastrutturale esistente per cui sembrerebbe che l'obiettivo principale del progetto sia la realizzazione del nuovo impianto di produzione da energia rinnovabile, piuttosto che il contribuire al rafforzamento della produzione culturale del territorio, che avrebbe consentito al progetto di superare le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 29 delle



NTA del PPR.

Inoltre, stante il mancato adeguamento al PPR degli strumenti urbanistici di Serramanna, l'intervento appare in contrasto con l'art. 103 delle NTA laddove, al comma 1, lett. a), la localizzazione di nuove infrastrutture (ciclo dell'energia elettrica) è ammessa se prevista nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR, mentre al momento le aree sono classificate zona E- agricola, nonché essere ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico e quindi nelle aree esterne alle aree tutelate paesaggisticamente, mentre parte dell'impianto ricade all'interno della fascia di rispetto di 150 metri da corsi d'acqua che, come sopra evidenziato, sono beni paesaggistici ai sensi del PPR.

In prossimità dell'area di studio, sia sul territorio di Serramanna che di Samassi e Villacidro, si registra la presenza di altri simili impianti, anche installati su serre, nonché di numerosi ulteriori progetti di impianti alimentati dal FER, attualmente in istruttoria o già approvati ed in attesa di realizzazione, a cui si aggiungono gli impianti esistenti ed in proposta all'interno dell'area vasta ed a ridosso della grande area del Consorzio Industriale di Villacidro.

L'area media e vasta di riferimento è un territorio a storica vocazione agricola che si sta progressivamente trasformando in una macroarea tecnologica dedicata alla produzione di energia prevalentemente da fonte solare, per sommatoria di aggregazioni di decine di migliaia di moduli fotovoltaici che conferiscono al paesaggio un aspetto isotropo ed indifferente.

Inoltre, risulta la coincidenza di alcuni lotti dell'impianto con i siti individuati per l'installazione di alcuni aerogeneratori al servizio dell'impianto eolico "Ermosura" (aerogeneratori WSER-1 e WSER-2) attualmente in iter di autorizzazione presso la RAS. Come evidenziato nella nota prot. n. 6813 del 30/03/2023 del Comune di Serramanna (in allegato alla nota prot. n. 11109 del 05/04/2022 della Direzione Generale dell'Ambiente della RAS), è da considerarsi l'ulteriore sovraesposizione per la presenza dell'impianto fotovoltaico esistente della società Agrienergia Uno Srl, ubicato alla distanza di circa 170 dal parco in argomento; *"tale presenza impone una valutazione in termini cumulativi nell'ambito di VIA secondo le indicazioni e prescrizioni contenute nell'All. f del Piano Energetico Regionale "Criteri di cumulo per la definizione del valore di potenza di un impianto da Fonti Energetiche Rinnovabili ai fini procedurali in materia di VIA", secondo il quale vanno presi in considerazione gli impianti autorizzati o in fase di autorizzazione i cui moduli risultano posizionati ad una distanza inferiore a 500 metri"*. Ed inoltre, nella stessa si argomenta che: *"nell'Avviso al pubblico si fa riferimento ad un elettrodotto aereo del tipo in antenna da 150 KV che dovrebbe collegare la Sottostazione condominiale (SSN) di Serramanna alla RTN nella Cabina Primaria di TERNA ubicata nel territorio di Villasor. Ma nel progetto non si fa riferimento alla realizzazione di dette opere, le quali sarebbero direttamente collegate e di diretta conseguenza, e per loro natura e dimensione necessitano di appropriata valutazione preliminare nel contesto in esame. Al riguardo si fa presente che un'opera analoga è già prevista per la connessione alla RTN dell'impianto (ID:8218) per il quale è in corso la Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi dell'art.23 D.Lgs. 152/2006 per il progetto di impianto agrivoltaico "Villacidro 3" di potenza pari a 51,3 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei territori di Villacidro, San Gavino Monreale, Sanluri, Serramanna e Villasor, da parte di Green Energy Sardegna 2 Srl"*.

La presente proposta si mostra pertanto non sostenibile paesaggisticamente anche per l'intervisibilità e gli impatti negativi derivanti dall'effetto cumulo con altri simili impianti: la realizzazione del progetto in tale contesto verificato e potenziale è pertanto capace di produrre un cambiamento della percezione del territorio agrario per numerosi anni e comportare rilevanti impatti negativi sull'assetto paesaggistico e sulla frammentazione del territorio agricolo.

Circa la tutela dei beni culturali architettonici, si evidenzia che ad una distanza minima non calcolabile si trovano i poderi ed i centri di bonifica di Strovina, San Michele e Stagnetto in comune di Sanluri, sorti a partire dalla fine del XIX secolo con il progetto di bonifica dell'ex stagno di Sanluri, ancora in parte di proprietà pubblica ed in progressivo iter di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice. Al momento risulta dichiarato di interesse culturale il bene "Corte colonica Podere Stagnetto, località Sanluri Stato" con D.D.R. n. 229 del 15/12/2011 distante dall'area dei moduli fotovoltaici circa 1,5 km. L'area interessata dalla bonifica e dai fabbricati coloniali corrisponde ad un'area di ben 23 kmq e si distingue nell'area vasta per le sue precipue caratteristiche insediative. È possibile stimare pertanto che la realizzazione del progetto in esame, anche in considerazione del cumulo con gli impianti esistenti e con altri in itinere, possa contribuire significativamente a depauperare le caratteristiche del peculiare paesaggio agrario della bonifica e a decontestualizzare il sistema dei manufatti architettonici ad essa connessi.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI E ARCHITETTONICI

Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela dei beni culturali e del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro paesaggistico di riferimento, stanti le criticità di sopra evidenziate, si deve rilevare che l'interferenza diretta con beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 e la prevista estensione pari a circa 38,2 ha in un



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

territorio a vocazione agricola prodotto da una storica attività di bonifica, concorrono a rendere la presente proposta non sostenibile, anche in relazione all'impatto cumulativo potenziale e verificato con altri simili impianti esistenti ed in iter autorizzatorio, e pertanto il progetto presentato è da valutarsi negativamente.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali.

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere negativo.

D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)

La Relazione paesaggistica, proposta in quanto lo sviluppo degli elaborati progettuali ne consente la compiuta redazione, contiene pressoché le medesime informazioni del SIA; si rimanda pertanto a quanto sopra per la disamina del quadro dei vincoli e della disciplina del PPR che interessa l'area di progetto ed il territorio di riferimento.

Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto proposto, ai sensi degli artt. 146 del D. Lgs. 42/2004, si comunica che le interferenze con i vincoli e la non conformità con la disciplina del PPR portano all'espressione di un parere negativo, per quanto sopra argomentato ai paragrafi B2 e B4.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali.


Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili del territorio:

-area funzionale patrimonio archeologico: dott.ssa Chiara Pilo, e-mail: chiara.pilo@cultura.gov.it;

-area funzionale paesaggio e beni architettonici: arch. Paolo Margaritella, e-mail: paologiovanni.margaritella@cultura.gov.it.


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale patrimonio archeologico
dott.ssa Chiara Pilo




IL TECNICO ISTRUTTORE

Area funzionale beni architettonici e paesaggio
arch. Gabriela Frulio



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale beni architettonici e paesaggio
arch. Paolo Margaritella



La Soprintendente
ing. Monica Stochino
(Documento firmato digitalmente)



|14/06/2023
|0010966



Ministero della cultura

[34.43.01/8/2021]

Allegato Utente DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Tisi srl
tisisrl@pecdotcom.it

Oggetto: SERRAMANNA (SU) - impianto agrivoltaico denominato "Serramanna 2" (27 MW). Verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 25 del D.Lgs. 50/2016).

In riferimento alla nota acquisita agli atti con ns prot. n. 1238 del 16.01.2023, con cui è stata trasmessa la documentazione relativa alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 per l'impianto agrivoltaico in oggetto, presa visione degli elaborati progettuali e in particolare della relazione archeologica, si comunica quanto segue.

L'area in cui ricadono i lavori in progetto non è interessata da vincoli di natura archeologica ai sensi degli art. 10, 12 e 13 del D.Lgs. 50/2016. Nel sedime interessato dalle opere e nella buffer zone di 500 m non sono noti, allo stato attuale della conoscenza, siti e/o contesti archeologici. Si segnala comunque che a circa 850 m / 1 km a est è conosciuta una zona a potenziale rischio archeologico riconducibile alla presenza di un'area di insediamento nei periodi nuragico, romano e medievale, la cui reale estensione non è definita.

Sulla base dello stato delle conoscenze e delle risultanze della ricognizione archeologica sul campo, si concorda nella valutazione di rischio archeologico basso espressa nella relazione. Non si ritiene quindi necessario attivare la procedura di cui all'art. 25, c. 8, del D.Lgs. 50/2016.

Pertanto, per quanto riguarda strettamente gli aspetti archeologici, nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto. In considerazione della presenza nelle vicinanze dell'impianto di un'area di abitato antico, i cui limiti non risultano noti, e anche considerata la scarsa visibilità deducibile dalla documentazione fotografica riportata nella relazione almeno in parte del percorso dei cavidotti, si prescrive che le tutte le attività di scavo, in particolare quelle per la messa in opera della nuova stazione terna, del cavidotto di collegamento a questa e dei cavidotti interni e/o limitrofi all'impianto agrivoltaico, siano eseguiti con la presenza di un archeologo in possesso dei requisiti professionali di legge, con spese a carico della committenza.

L'inizio lavori, il nominativo e il CV dell'archeologo incaricato della sorveglianza dovranno essere trasmessi a questo Ufficio con congruo anticipo.

Per eventuali ulteriori chiarimenti si potrà contattare il funzionario archeologo responsabile del territorio, dott.ssa Chiara Pilo (chiara.pilo@cultura.gov.it; 070-60518215).

Il funzionario archeologo
area funzionale patrimonio archeologico
Dott.ssa Chiara Pilo

La Soprintendente
ing. Monica Stochino
(firmato digitalmente)



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: **[ID_VIP: 9152] SERRAMANNA (SU) - Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia da fonte solare, denominato "SERRAMANNA 2", della potenza nominale di 27,1362 MWp – Progetto definitivo.**
Proponente: Tisi s.r.l.
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006.
Contributo istruttorio.

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota di codesta U.O. prot. n. 3409 del 9.03.2023, esaminata la documentazione di progetto pubblicata sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e visto quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, di seguito "Soprintendenza", con le note prot. n. 8710 del 31.05.2023 e n. 9193 del 9.06.2023, si comunica quanto segue.

Per quanto attiene strettamente agli aspetti archeologici, si concorda con il parere della Soprintendenza circa lo scarso rilievo dei fattori di rischio per la tutela, in funzione della quale la previsione dell'assistenza in corso d'opera avrebbe potuto offrire adeguate garanzie.

Restano, tuttavia, ferme e prevalenti le valutazioni negative espresse nella succitata nota prot. n. 9193 in riferimento alla tutela paesaggistica.

Si ribadiscono, in ogni caso, i disposti stabiliti dagli artt. 90, 91, 161 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico. Si rammenta, altresì, che, come previsto dal comma 6 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori eventualmente autorizzati, di evidenze archeologiche rilevanti, potrà essere richiesta l'esecuzione di saggi archeologici.

Il funzionario archeologo
dott. Federica Pitzalis
(06 67234825 / federica.pitzalis@cultura.gov.it)

PER IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE
dott. Luigi La Rocca
IL DELEGATO
dott. Lino Traini





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE
PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V
SS-PNRR

OGGETTO: [ID_VIP: 9152] SERRAMANNA (SU) - Progetto di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia da fonte solare, denominato "SERRAMANNA 2", della potenza nominale di 27,1362 MWp – Progettodefinitivo.

Procedura riferita al D.Lgs. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).

Proponente: Tisi s.r.l..

PARERE

Con riferimento al procedimento in oggetto, vista la nota prot. n. 9193 del 9 giugno 2023 della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le provincie di Oristano e Sud Sardegna, si comunica che per quanto di competenza di questo Servizio si concorda con il parere espresso dalla Soprintendenza stessa.

La Funzionaria del Servizio III
Arch. Alessandra Mele

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente